



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Brindisi

ORDINANZA NR. 03/2019

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA TERRAZZA SUL MARE ANNESSA AL FABBRICATO EDIFICATO TRA VIA ELBA E VIA LAGO DI VARANO IN LOCALITA' TORRE CANNE DI FASANO (BR).

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

- VISTA la nota protocollo nr. 2036 del 07/02/2019 dell'Ufficio Locale Marittimo di Savelletri che segnalava, a causa delle ripetute mareggiate che hanno recentemente interessato il tratto di costa, il crollo della terrazza in concessione demaniale annessa al fabbricato edificato tra via Elba e via Lago di varano in località Torre Canne di Fasano;
- RITENUTO necessario dover garantire la pubblica incolumità ed i prioritari interessi correlati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, con riferimento alla situazione in atto che potrebbe interessare i prospicienti specchi acquei;
- VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1943, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328, con riferimento al potere di Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;

RENDE NOTO

Che, a causa delle ripetute mareggiate che hanno recentemente interessato il tratto di costa in località Torre Canne di Fasano, si è verificato il crollo della terrazza sul mare in concessione demaniale annessa al fabbricato edificato tra Elba e via Lago di Varano. Pertanto

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata lo specchio acqueo antistante la terrazza sul mare annessa al fabbricato edificato tra via Elba e via Lago di Varano in località Torre Canne di Fasano, per una profondità di 10 metri dalla stessa è interdetto alla balneazione, alla navigazione, alla sosta ed all'ancoraggio di qualsiasi tipo di imbarcazione, a qualsiasi attività subacquea e di superficie ed ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e mediante l'inclusione alla sezione "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi>.

I contravventori alla presente Ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 171/2005 (Codice della nautica da diporto);

b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato.

Brindisi, li 11/02/2019

p. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni CANU t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.F.(CP) Francesco STAGIRA

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.L.gs 07/03/2005 n.°82

